



COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA-TASSA RIFIUTI (TARI)**

Adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 21.05.2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 22.04.2015
Modificato con deliberazione n. 16 del 14.07.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Statuto del contribuente
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Soggetti passivi e responsabili
- Art. 8. Interruzione del servizio
- Art. 9. Definizioni
- Art. 10. Esclusioni
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione e piano finanziario
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo e denuncia di cessazione
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 24. Riduzione per le utenze domestiche ad uso limitato
- Art. 25. Riduzione per compostaggio dei rifiuti umidi
- Art. 26. Riduzione per zone non servite
- Art. 27. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 28. Riduzione per meccanici, carrozzieri, gommisti

- Art. 29. Termini e modalità per la fruizione delle agevolazioni
- Art. 30. Riduzione per il riciclo per le utenze non domestiche
- Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 32. Obbligo di dichiarazione
- Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 34. Poteri del Comune
- Art. 35. Accertamento e sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Riscossione degli avvisi di accertamento
- Art. 38. Interessi
- Art. 39. Compensazioni
- Art. 40. Somme di modesto ammontare
- Art. 41. Accertamento con adesione

TITOLO VI – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL PUBBLICO SERVIZIO

- Art. 42. Modalità di conferimento
- Art. 43. Altre disposizioni in merito alla raccolta differenziata porta a porta
- Art. 44. Modalità di accesso al centro di raccolta

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 45. Clausola di adeguamento
- Art. 46. Disposizioni transitorie
- Art. 47. Entrata in vigore

ALLEGATI

- ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani e conferibili al centro di raccolta
- ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tassa rifiuti (TARI), **di cui all'art. 1**, comma 639 e segg., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Statuto del contribuente

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia informato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. Gli atti impositivi (avvisi di liquidazione, di rettifica, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni) devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.
6. Il contribuente viene portato a conoscenza degli atti a lui destinati nel rispetto della loro riservatezza.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del presente comma
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.i.m..

2. Soppresso.

Art. 6 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Gazzaniga.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati

gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Soggetti passivi e responsabili

1. Il tributo è dovuto da coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, i locali o le aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che posseggono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Interruzione del servizio

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Nel caso in cui l'interruzione del servizio superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è ridotto al 20% della tariffa. La riduzione si applica soltanto per il periodo di interruzione del servizio.

Art. 9 - Definizioni

Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da tutti i lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, logge, porticati, terrazze, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

- d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 10 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) i locali riservati a soffitte, i ripostigli con superficie inferiore a quattro metri quadrati, le legnaie, i fienili, le scale di accesso, gli androni, gli ascensori e altri luoghi di passaggio;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) le unità immobiliari prive di suppellettili, di mobili e degli attacchi d'uso all'acquedotto, al metanodotto ed all'energia elettrica; i fabbricati danneggiati e non agibili o in corso di ristrutturazione; tutti i locali e le aree che in genere non sono produttivi di rifiuti o per natura o per destinazione o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
 - e) le superfici degli impianti sportivi esclusivamente destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto della Chiesa Cattolica, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche e simili;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a

- provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività produttive, fatto salvo quanto previsto nel comma 2-bis del presente articolo, per luogo di produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi si intende l'area destinata alle lavorazioni industriali o artigianali ove la formazione di tali rifiuti ha carattere continuativo e prevalente, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente ad essa collegati, purché la superficie complessiva di detti magazzini non sia inferiore a mq. 350.
 - 2.bis Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ambulatori di radiologia, di radioterapia, di dialisi e simili, sale prelievi, studi odontoiatrici, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale di aspetto e in genere i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A) del presente regolamento.
 3. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
 4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, e devono altresì allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
 5. Il Comune può effettuare controlli periodici per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da superfici escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 01 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 645, della L. 147/2013.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate a fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.i.m., o della TARSU, di cui al capo III del D.LGS. 507/1993 e s.i.m., fatto salvo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 32.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, nonché, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 – Costo di gestione e piano finanziario

1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
3. **La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.**
4. **Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**
5. **I documenti a corredo del piano finanziario, nonché le procedure di validazione e di trasmissione dello stesso, sono determinati dalle disposizioni nazionali e dall'Autorità competente.**

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, **al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione**, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della legge 24 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo e denuncia di cessazione

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Comune, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. La dichiarazione di cessazione produce i suoi effetti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, oppure che la tassa sia assolta dall'utente subentrante.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
6. Il Comune può inserire d'ufficio le cessazioni di locali od aree qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessata occupazione degli stessi.
7. Alle variazioni del tributo intervenute nel corso dell'anno per modifica della superficie occupata, della destinazione d'uso dei locali o dei componenti il nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 18 e 33 del presente regolamento.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile del tributo non si applica alle pertinenze, anche se hanno un dato catastale autonomo.
4. La quota variabile del tributo non si applica altresì ad autorimesse, magazzini o locali di deposito occupati da utenze domestiche riferite a cittadini non residenti nel territorio di Gazzaniga.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le unità immobiliari occupate o condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Gazzaniga il numero degli occupanti è determinato dal nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ad eccezione delle persone che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti. In questo caso, i componenti sono determinati dal nucleo familiare rimanente ovvero, se il contribuente risiedeva da solo, da un numero di componenti convenzionale pari a uno.
2. Nel caso di immobili siti sul territorio di comuni limitrofi per i quali il servizio è svolto dal Comune di Gazzaniga, si assume quale numero di occupanti quello risultante dall'Anagrafe del Comune di residenza.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Per le utenze domestiche ad uso limitato, di cui all'art. 24 del presente regolamento, il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari a uno.
5. Per le unità immobiliari occupate o condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Gazzaniga il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari a due.
6. Per le unità immobiliari site al di fuori della zona di raccolta, di cui all'art. 26 del presente regolamento, occupate o condotte da persone che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari ad uno, se trattasi di cittadini residenti in Gazzaniga, o in misura convenzionale pari a due, se trattasi di persone fisiche residenti in altri Comuni.
7. Per le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito utilizzate o condotte da cittadini residenti in Gazzaniga, si applica la tariffa relativa al numero di componenti il nucleo familiare di appartenenza; nel caso in cui gli stessi siano utilizzati da cittadini non residenti in Gazzaniga, si considera il nucleo familiare convenzionale pari a due componenti.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le grandi utenze è possibile parametrare i coefficienti Kc e Kd rispettivamente in rapporto alle altre categorie di utenza ed in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio e misurati attraverso sistemi di misurazione puntuali.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente regolamento.
 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo l'effettivo svolgimento di diverse tipologie di attività in locali distintamente utilizzati.
- 4-bis Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo non si applicano per le autorimesse utilizzate per il deposito di automezzi e che costituiscono pertinenza dell'attività principale, purché iscritte in catasto nella categoria C/6, alle quali si applicano le corrispondenti tariffe riferite alle autorimesse delle utenze domestiche, con i criteri previsti dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento. Il presente comma si applica anche alle categorie di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
- 4-ter Per le autorimesse adibite a ricovero mezzi di autotrasportatori, per noleggio di automobili ed in generale per tutte le aziende che hanno come attività prevalente quella dell'utilizzo dei mezzi ricoverati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1-2-3-4- 7 del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo non si applicano per le utenze appartenenti alle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), alle quali si applicano le corrispondenti tariffe ai locali adibiti alla vendita ed ai locali adibiti a cucina e somministrazione di alimenti (e relativi ingressi, atri, piccoli ripostigli, bagni ecc.), mentre ai locali adibiti a magazzino, a ufficio o ad altro uso pertinenziale (e relativi ingressi, atri, piccoli ripostigli, bagni ecc.), si applicano le tariffe riferite ai magazzini, uffici, o depositi, purché distintamente iscritti in catasto. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa da applicare è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed è maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i quelli tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.LGS. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24 - Riduzione per le utenze domestiche ad uso limitato

1. E' prevista la riduzione del 30%, sia nella quota fissa e che nella quota variabile della tariffa, alle abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, intendendosi per tale un utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. L'agevolazione non si applica se nell'abitazione per cui si richiede la riduzione il contribuente o altri soggetti vi abbiano stabilito la residenza anagrafica.

Art. 25 – Riduzione per compostaggio dei rifiuti umidi

1. E' prevista la riduzione del 30% a favore delle utenze abitative che dimostrino di possedere ed utilizzare un *composter* oppure un manufatto in muratura o in rete o in lamiera forata o in legno dotato di opportuna copertura atto a sostituire efficacemente il *composter* stesso, oppure di aver realizzato una buca nel terreno che non rechi danni o fastidi al vicinato. La dimensione minima dei manufatti di cui sopra non può essere inferiore alle seguenti misure:
 - a) misure standard per i *composter* che si trovano in commercio;
 - b) litri 500 (mezzo metro cubo) per i manufatti casalinghi in muratura, rete, lamiera forata o legno;
 - c) litri 500 per la buca realizzata nel terreno.
2. Al fine di usufruire della riduzione di cui al comma precedente il contribuente deve presentare apposita istanza; il Comune può effettuare controlli periodici con sopralluogo di personale incaricato.
3. La riduzione di cui al presente articolo non è concessa a contribuenti che utilizzino *composter* o manufatti di proprietà di terzi o se gli stessi siano collocati in luogo diverso dall'abitazione cui si riferisce la riduzione.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è cumulabile con la detrazione per zona non servita, ma soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; restano in ogni caso escluse le seconde case e le unità immobiliari che già usufruiscono della detrazione per casa tenuta a disposizione.
5. Nel caso di immobili con più appartamenti, la detrazione di cui al presente articolo potrà essere applicata a ciascun appartamento soltanto se ad ogni utente corrisponda un *composter*, un manufatto o una buca che soddisfi le condizioni di cui al comma 1.
6. La riduzione di cui al presente articolo si applica alla sola quota variabile del tributo.

Art. 26 – Riduzione per le zone non servite

1. Nelle zone in cui la raccolta viene regolarmente effettuata, il tributo è dovuto per intero, mentre per gli immobili situati al di fuori delle zone di raccolta esso è applicato nella misura del 34%.
2. L'agevolazione di cui al punto precedente si applica anche alle zone ove la raccolta avvenga in periodi limitati nel corso dell'anno.
3. Il beneficio di cui al comma 1. non è cumulabile con altre detrazioni (salvo quella prevista per il compostaggio dei rifiuti umidi) e spetta qualora la distanza minima dal punto più vicino di raccolta non sia inferiore a ml. 300 di percorrenza oppure in linea d'aria a ml. 150, a prescindere dalla proprietà del tratto di percorrenza dall'immobile al più vicino punto di raccolta (strada privata, pubblica, vicinale ecc.)
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la zona di raccolta è individuata con separato atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Qualora vi siano sentieri o scorciatoie oltre ad una strada percorribile con un automezzo, la distanza minima dal più vicino punto di raccolta si considera con riferimento al transito sulla strada.
6. La riduzione di cui al presente articolo si applica d'ufficio e decorre dalla data di inizio di occupazione dei locali. L'agevolazione è tolta d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione.

Art. 27 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. E' prevista la riduzione del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 28 – Riduzione per meccanici, carrozzieri, gommisti

1. Per i meccanici (riparatori auto), carrozzieri e gommisti si individua in modo forfettario nel 25% del totale delle superfici occupate quella ove si producono rifiuti speciali tossico-nocivi non assimilati agli urbani per i quali il soggetto è tenuto allo smaltimento mediante ditte specializzate e contestualmente per la quale non è dovuta la TARI.
2. Per i rifiuti speciali di cui al precedente comma, i produttori sono tenuti a provvedere allo smaltimento a proprie spese e con le modalità e le cautele previste dalla normativa in materia.

Art. 29 – Termini e modalità per la fruizione delle agevolazioni

1. Al fine di usufruire delle riduzioni di cui agli articoli 24, 25, 27 e 28 del presente regolamento, il contribuente deve presentare apposita istanza.
2. Le condizioni di fruizione delle agevolazioni devono essere debitamente dichiarate dal contribuente.
3. Le agevolazioni si applicano dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta di riduzione.
4. Il soggetto passivo o responsabile è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 33 del presente regolamento. Le agevolazioni cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
5. Le agevolazioni possono essere tolte d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione.
6. Qualora la denuncia di cessazione dell'agevolazione non sia presentata ed il Comune non vi abbia provveduto d'ufficio, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'agevolazione tariffaria e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 30 - Riduzione per il riciclo per le utenze non domestiche

1. La parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, anche mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dalla % derivante dal rapporto tra i rifiuti che si dimostri di aver avviato al riciclo ed il coefficiente di produzione kg/m² anno massimo (kd) stabilito dal D.P.R. 158/1999 applicato alla superficie occupata per categoria di utenza (kg avviati al riciclo/kd max*mq. utenza). Il presente comma non si applica nel caso in cui il coefficiente kd sia stato determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento.
3. Per «riciclo» si intendono le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. t) e lett. u), del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, salve altre modalità individuate dal Funzionario responsabile del tributo.

Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: se residenti, da un componente del nucleo familiare; se non residenti, da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione o di variazione del tributo, deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali comunicano tempestivamente all'Ufficio tributi le variazioni intervenute in occasione di variazioni di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni; l'Ufficio Tributi, sulla base delle segnalazioni ricevute, invita il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 34 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. **Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.**
A tal fine può:
 - a. **inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;**
 - b. **utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;**
 - c. **accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:**
 - **degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;**
 - **del proprio personale dipendente;**
 - **di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni o contratti.****Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.**
 - d. **utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35 – Accertamento e sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 695 – 701, della legge n. 147/2013.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 – Riscossione

1. La riscossione spontanea della TARI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, individuate dai competenti organi comunali. Sono fatte salve eventuali modalità di pagamento previste dalla legge.

2. L'importo del tributo è iscritto, a cura del Funzionario responsabile, in appositi elenchi nominativi ed è liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
3. Alla TARI non sono applicate le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA e MECA), istituite e disciplinate dal R.D.L. 30/11/1937 n. 2145, dalla L. 1346/1961 e dall'art. 3, comma 39, della L. 549/1995;
4. Nel caso di denunce di attivazione o di variazione pervenute dopo la formazione degli elenchi di cui al comma precedente, o comunque nel caso in cui le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza comportino un aumento del tributo in corso d'anno, i maggiori importi possono essere aggiunti agli avvisi bonari emessi nell'anno successivo.
5. Nel caso di denunce di cessazione o di variazione che diano origine a riduzioni del tributo e pervenute dopo l'emissione degli elenchi di cui al presente articolo, l'ufficio competente provvede al discarico - se dovuto - della somma residua, nei limiti di cui all'art. 40 del presente regolamento.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo del tributo e dei termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio cui rivolgersi per avere notizie o chiarimenti relativi all'avviso. **L'avviso di pagamento, inoltre, deve contenere anche tutti gli elementi e le indicazioni deliberati da ARERA, a decorrere dalla loro entrata in vigore.**
7. **Le scadenze del tributo annuale sono determinate dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Qualora non siano adottate le tariffe per l'anno di riferimento, si considerano le scadenze stabilite nell'ultima deliberazione di approvazione delle tariffe. Il pagamento in unica soluzione è da effettuare entro la scadenza della prima rata.**
8. Al contribuente che non provveda al pagamento del tributo, o di parte di esso, il Comune notifica apposito avviso di accertamento per omesso versamento entro i termini di decadenza previsti dalle leggi vigenti. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con l'aggravio delle spese di riscossione.

Art. 37 – Riscossione degli avvisi di accertamento

1. Tutti gli avvisi di accertamento emessi sono riscossi direttamente dal Comune.
2. Inutilmente trascorso il termine di scadenza, è attivata la procedura di riscossione coattiva entro i termini stabiliti dalla legge.
3. Sul tributo avviato alla riscossione coattiva continuano a maturare interessi nella misura prevista dall'art. 38 del presente regolamento.

Art. 38 - Interessi

1. Sulle somme recuperate a tassazione mediante emissione di avvisi di accertamento, si applicano interessi di mora nella misura annua **dell'uno** per cento.
2. Lo stesso tasso si applica alle somme dovute a titolo di rimborso.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 - Compensazioni

abrogato

Art. 40 - Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede alla riscossione, all'accertamento ed all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento dei crediti relativi alla quota di sua competenza qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e di interessi, non superi l'importo di € 12,00.
2. Il comune non eroga rimborsi e non effettua sgravi di cartelle qualora l'ammontare da restituire o da sgravare non superi l'importo di € 12,00.
A decorrere dall'anno di competenza 2020, l'eventuale rimborso è effettuato per il solo tributo comunale.

Art. 41 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (**ad eccezione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio di cui all'art. 5-ter**), limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. Sono altresì applicabili tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge.

TITOLO VI – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 42 - Modalità di conferimento

1. Il comune provvede allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati mediante il servizio di raccolta porta a porta, nonché mediante conferimento al centro di raccolta, gestito in convenzione con il Comune di Cene ed ivi situato in via Caduti.
2. E' obbligatorio il conferimento dei rifiuti in modo differenziato (sia per la raccolta porta a porta che per il conferimento presso il centro di raccolta). I rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, carta e cartone, etc. devono essere obbligatoriamente ridotti di volume. I contenitori di metallo e simili e quelli in vetro devono essere perfettamente puliti senza sostanze neppure a velo (vernici-colle-solventi).
3. E' ammesso il conferimento di materiale inerte, a condizione che si dimostri che lo stesso sia stato prodotto da piccoli cantieri siti sul territorio di Gazzaniga i cui contribuenti risultino regolarmente

iscritti negli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento. Sono in ogni caso esclusi i costruttori e le società immobiliari o cooperative che effettuino ristrutturazioni o costruzioni ex novo in conto proprio o per conto di altre società, benché iscritti a ruolo per la sede dell'attività.

4. Gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde possono essere conferiti qualora si dimostri che siano prodotti da giardini siti sul territorio di Gazzaniga i cui proprietari o affittuari risultino regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento.
5. Per esigenze di funzionalità e sicurezza vanno conferiti direttamente al centro di raccolta i rifiuti non raccolti con il servizio porta a porta, fatto salvo quanto disposto dall'art. 43 del presente regolamento.

Art. 43 - Altre disposizioni in merito alla raccolta differenziata porta a porta

1. Nessun contenitore di materiale raccolto in forma differenziata con il servizio porta a porta deve pesare oltre 30 kg. totali.
2. Le ditte possono lasciare sulla strada, nei giorni di raccolta, piccole quantità di carta, vetro, plastica e metalli per una quantità massima di mc. 1 oppure fino ad un peso di 60 kg. a raccolta. I maggiori quantitativi di questi materiali devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora le aziende depositino il materiale in cassoni muniti degli appositi ganci per la raccolta meccanizzata.

Art. 44 - Modalità di accesso al centro di raccolta

1. L'accesso al centro di raccolta è consentito solo previa esibizione dell'apposita tessera magnetica; il personale del centro di raccolta e l'utente sono corresponsabili in caso di violazione di tale obbligo.
2. La tessera è rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune, previa compilazione di apposito modulo di richiesta a disposizione presso il Comune. Essa è distribuita gratuitamente per una sola volta.
3. Possono ricevere la tessera tutti i cittadini residenti nel Comune di Gazzaniga e tutti coloro che svolgono attività lavorativa commerciale, artigianale, industriale e dei servizi.
4. E' rilasciata una sola tessera per ogni contribuente iscritto negli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento.
5. La tessera è strettamente personale e quindi non è cedibile a terzi per nessun motivo; il personale di presidio del centro di raccolta è tenuto a verificare quanto sopra anche tramite richiesta di documento di identità.
6. Il contribuente che richiede la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento, deve contestualmente provvedere alla restituzione della tessera magnetica agli uffici del Comune.
7. La tessera deve essere utilizzata con cura e protetta da agenti che potrebbero smagnetizzarla o rovinarla.
8. In caso di smarrimento, distribuzione, deterioramento, etc. della tessera, il duplicato verrà fornito su richiesta del contribuente stesso e verrà rilasciato previo versamento di € 5,00 a titolo di copertura delle spese di duplicazione e di gestione;
9. I materiali conferiti dovranno essere separati per tipologia, ridotti di volume ed ispezionabili visivamente dal gestore del centro di raccolta.

10. Ogni tessera è abbinata ad un singolo utente in modo tale che il gestore del centro di raccolta possa sempre essere aggiornato sulle tipologie e sulle quantità dei materiali conferiti.
11. L'utilizzo è consentito a tutti coloro che risultano appartenenti allo stato di famiglia del titolare della stessa o, nel caso di Società, al legale rappresentante o ad un dipendente, dietro presentazione della delega, limitatamente ai rifiuti assimilabili agli urbani prodotti entro il territorio comunale di Gazzaniga.
12. Per motivi di gestione interna e nel rispetto della Legge 626/94, all'interno del centro di raccolta non potranno trovarsi più di tre utenti contemporaneamente.
13. Le tipologie di materiali conferibili presso il centro di raccolta sono quelli elencati nell'allegato A) del presente regolamento.
14. I rifiuti non assimilati agli urbani non possono essere né conferiti al centro, né al servizio di pubblica raccolta, ma devono essere smaltiti dal produttore tramite aziende private autorizzate.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 46 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU, di cui al capo III del D.LGS. 507/1993 e s.i.m., e della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.i.m, per le annualità non ancora decadute o prescritte.
2. Le dichiarazioni e le istanze già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani e conferibili presso il centro di raccolta.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	NOTE
Carta, cartone e similari purché non contaminati	SI - 100%	SI - 100%	
Sacchi e sacchetti di carta, fogli di carta	SI - 100%	SI - 100%	
Vetro, vetro di scarto	SI - 100%	SI - 100%	
Contenitori in plastica per liquidi	SI - 100%	SI - 100%	
Sacchi e sacchetti di plastica, fogli di plastica, cellophane, cassette di plastica	SI - 100%	SI - 100%	
Plastica dura	SI - 100%	SI - 100%	
Polistirolo	SI - 100%	SI - 100%	
Cassette in plastica	SI - 100%	SI - 100%	
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e simili	SI - 100%	SI - 100%	
Cavi e materiale elettrico in genere	SI - 100%	SI - 100%	
Contenitori ferrosi e ferro	SI - 100%	SI 100% solo se <u>perfettamente puliti</u> senza sostanze neppure a velo (vernici-colle-solventi)	
Lattine in alluminio	SI - 100%	SI - 100%	
Legno trattato	SI - 100%	SI - 100%	
Legno non trattato, pallets	SI - 100%	SI - 100%	
Sfalci e potature, senza sassi, plastica e detriti vari	SI - 100%	SI 100% solo se derivanti da giardini siti nel Comune con proprietari iscritti negli elenchi TARI	
Materiali tessili, abiti, stracci, vestiti, coperte, juta, feltri e tessuti non tessuti, pelli e simil-pelle	SI - 100%	SI 100%, con esclusione di quelli prodotti da artigiani ed industriali del settore	
Moquette	SI - 100%	SI 100%, con esclusione di quelli prodotti da artigiani ed industriali del settore	

Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali	SI – 100 %	SI 100%, con esclusione di quelli prodotti da gommisti, riparatori auto e carrozzieri e da artigiani ed industriali del settore	
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	SI – 100 %	NO	
Rifiuti ingombranti in genere	SI – 100 %	SI 100%, salvo quelli non assimilati agli urbani	
Piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione – cavi e piccolo materiale elettrico	SI – 100 %	SI – 100%	
TV e monitor	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori...)	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni microonde ..)	SI – 100 %	NO	
Neon e lampadine a risparmio energetico (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Materiali inerti	SI – 100 %	SI – 100% ma solo se prodotti da piccoli cantieri siti nel Comune con proprietari iscritti negli elenchi TARI	
Cartucce esauste di toner	SI - 100%	NO	Pericoloso
Farmaci	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione di veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Pile stilo	SI – 100 %	SI – 100%	
Olii e grassi vegetali (da scarto di cucina)	SI – 100 %	SI – 100%	
Olii e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad es. olii minerali esausti	SI - 100%	NO	Pericoloso
Vernici inchiostri adesivi e resine	SI – 100 %	NO	Pericoloso
Materiale organico e rifiuti urbani	NO	NO	

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	ospedali
11	uffici, agenzie e studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club